



Il testo del "Decreto Rilancio" approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio, conferma le misure e novità dedicate a imprese, lavoratori e famiglie. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per la prossima settimana.

La bozza del testo del Decreto composta da 256 articoli, contiene i dettagli delle novità introdotte dal Governo Conte come il reddito di emergenza, la proroga della cassa integrazione in deroga, lo stop all'IRAP, il bonus 1.000 per le Partite IVA, i finanziamenti a fondo perduto e la tanto attesa anche dall' **ANOLF Nazionale** "regolarizzazione dei lavoratori stranieri" .

Le principali novità in bozza e le misure introdotte nel Art.110-bis "Emersione di rapporti di lavoro " sono le seguenti:

Si specifica che l'emersione dal lavoro nero e la regolarizzazione lavorativa riguarda solo braccianti, colf e badanti, siano essi cittadini italiani e stranieri con un rapporto di lavoro irregolare. La regolarizzazione riguarda invece, come si evince nel testo, cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presenti sul territorio e comunque con

comprovata esperienza nei settori oggetto del Decreto.~

Procedure

La richiesta può arrivare tanto dal lavoratore quanto dal datore di lavoro, che chiede l'emersione di un rapporto di lavoro non regolare. Nel caso in cui sia il datore di lavoro a presentare l'istanza di emersione del lavoratore, deve indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, che non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo. Per ogni lavoratore il datore di lavoro deve pagare 400 euro più una somma forfettaria a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Nel caso in cui, la procedura venga avviata dal lavoratore con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, lo stesso può richiedere un permesso temporaneo di 6 mesi. Se entro quel termine otterra' un contratto di lavoro, il permesso verrà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Nel caso di cittadini stranieri, devono aver fatto i rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ed essere già presenti e aver soggiornato in Italia prima della suddetta data.

Le istanze verranno ritenute inammissibili in presenza di condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni e non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori e per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il caporalato. E nel caso di lavoro irregolare le sanzioni saranno doppie. Lo stesso vale per il lavoratore condannato, o che ha ricevuto un'espulsione perchè considerato una minaccia per l'ordine pubblico.

I provvedimenti di espulsione emessi, vengono comunque sospesi per la durata dell'iter di esame dell'istanza e salvo buon fine della stessa.

Tempi e limiti

L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (alla questura) e quella di emersione (Inps e sportello unico per l'immigrazione) vanno presentate dal 1° giugno al 15 luglio. Un possibile limite è che gli «invisibili» dei ghetti, quelli senza permesso di soggiorno, restino tali o diventino ostaggi di sedicenti imprenditori (caporali) che promettono un'assunzione, anche previo pagamento, che potrà essere verificata solo da controlli a posteriori.

[Consulta la Bozza del Decreto clicca qui](#)